



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 240/2010

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento, emanato in attuazione della Legge 3 luglio 1998 n. 210, della Legge 4 novembre 2005 n. 230 e della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e sue modifiche e integrazioni, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e del codice etico dell'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, disciplina le procedure di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia.

Articolo 2 - Attivazione della procedura di chiamata

1. Ciascun Dipartimento, nel quadro della programmazione triennale del fabbisogno di personale, con propria delibera approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia [art. 18, n. 1., lett e) della L. 240/2010], richiede al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico [art. 18, n.3, lett c) e d) dello Statuto], l'attivazione delle procedure di chiamata di professori di ruolo di prima e seconda fascia.

2. La delibera del Dipartimento, debitamente motivata, oltre al numero di posti da coprire, deve esplicitamente indicare per ciascun posto:

- a) la fascia per la quale viene attivata la procedura di chiamata;
- b) il Gruppo Scientifico Disciplinare (GSD);
- c) la tipologia della procedura di chiamata secondo quanto previsto al successivo art. 3;
- d) le modalità di copertura finanziaria del posto se a carico di altri soggetti pubblici e/o privati, previa stipula di una convenzione di durata almeno quindicennale;
- e) la sede di servizio.

Nel caso di attivazione di procedure di chiamata di cui ai commi a) e b) del successivo art. 3, la delibera deve inoltre contenere:

- f) l'indicazione del numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a 12 per associati e 15 per gli ordinari;
- g) l'eventuale indicazione della lingua straniera della quale accertare la conoscenza, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera;
- h) l'indicazione delle modalità di svolgimento di una prova didattica per le procedure di professore di seconda fascia e, per quelle di prima fascia, limitatamente ai candidati che non abbiano ricoperto il ruolo di professore di seconda fascia.



3. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle risorse disponibili e acquisito il parere del Senato Accademico, delibera in merito all'attivazione della procedura di chiamata.

Articolo 3 - Tipologie delle procedure di chiamata

Le procedure di chiamata possono essere attivate secondo le seguenti tipologie:

- a) chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 della Legge 240/2010 e successive modifiche;
- b) chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 24, della Legge 240/2010 e successive modifiche;
- c) chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 e successive modifiche;
- d) eventuale chiamata diretta alla seconda fascia solo dei ricercatori a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse e le effettive esigenze didattiche d'Ateneo.

Articolo 4 – Incompatibilità dei membri della Commissione

Ai fini della partecipazione a tutti i procedimenti di cui all'art. 3, la normativa nazionale ed il codice etico dell'Ateneo disciplinano le cause di incompatibilità.

In particolare, non possono far parte della Commissione:

- a) i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 - comma 7 della Legge 240/2010;
- b) i professori che si trovino in situazione di conflitto di interessi, oppure che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76, oppure siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1, commi 37 ss., della Legge 20.05.2016, n. 76, con i candidati;
- c) i professori che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- d) coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi, oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- e) i Professori che risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione.



TITOLO II – CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (art. 18 comma 1 e comma 4 Legge 240/2010)

Articolo 5 - Bando di selezione

1. Il bando di selezione è emanato dal Rettore con proprio decreto e pubblicato sul sito di Ateneo. Il bando è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché all'Unione Europea, ai fini della pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali. L'avviso del bando è inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il bando, oltre al numero dei posti messi a concorso, per ciascun posto deve specificare:

- a) la fascia per la quale viene attivata la procedura di selezione;
- b) il Dipartimento al quale afferirà il candidato selezionato;
- c) il Gruppo Scientifico Disciplinare (GSD) e il Settore Scientifico Disciplinare (SSD) di cui viene richiesta la copertura;
- d) i requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva;
- e) le indicazioni sui diritti e doveri del professore e sul trattamento economico e previdenziale;
- f) il termine per la presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale;
- g) il numero massimo di pubblicazioni, non inferiore a 12 per i professori associati e 15 per i professori ordinari;
- h) l'eventuale indicazione della lingua straniera della quale accertare la conoscenza da parte del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera;
- i) l'indicazione delle modalità di svolgimento dell'eventuale prova didattica;
- l) l'indicazione dei criteri generali di valutazione ai quali la Commissione dovrà attenersi.

Articolo 6 - Candidati ammissibili alla selezione

1. Alla selezione possono partecipare:

- a) i candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale (o per il nuovo GSD), ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia cui si riferisce la procedura di selezione;
- b) i candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 in un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale indicato nel bando (o per il nuovo GSD) e nella fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c) i professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione nel settore concorsuale indicato nel bando;



d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con D.M. n. 662 del 01/09/2016 e successive modificazioni.

2. Ferme restando le indicazioni del Codice etico, non possono partecipare alla selezione coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o con il Rettore, con il Direttore Generale, con un componente del Senato o del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 7 - Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione devono essere inviate al Rettore secondo le modalità e il termine previsti dal bando.

2. Le domande sono corredate dal curriculum dell'attività scientifica e didattica, dai titoli ritenuti utili ai fini della valutazione e dal relativo elenco, dalle pubblicazioni presentate in originale o in copia dichiarata conforme all'originale e dal relativo elenco.

Articolo 8 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione è nominata dal Rettore con proprio decreto.

2. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione del provvedimento di nomina sul sito di Ateneo.

3. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia, o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, nel rispetto della parità di genere e dell'art. 57 del d.lgs. 165/2001.

4. Un componente della Commissione è proposto dal Consiglio di Dipartimento scegliendolo dalla lista dei sorteggiabili per l'ASN di cui all'art. 16 della Legge 240/2010. I restanti due componenti, o tre nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento deliberi di non proporre un componente della Commissione, devono essere esterni all'Ateneo e sono sorteggiati, con le modalità di cui al successivo articolo 9, dalla stessa lista dei sorteggiabili per l'ASN.

5. I componenti della Commissione devono essere inquadrati nel Gruppo Scientifico Disciplinare per cui è bandita la procedura e devono appartenere alla relativa lista di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Qualora la lista ASN di pertinenza contenga almeno 30 componenti del SSD in questione, almeno due membri della Commissione devono appartenere al settore scientifico-disciplinare indicato nel bando. In caso di lista con meno di 30 componenti, almeno un membro della Commissione deve appartenere al settore scientifico-disciplinare indicato nel bando.

6. Qualora nella lista dei sorteggiabili per l'ASN non sia presente un numero sufficiente di docenti o qualora la lista si esaurisca per rinunce, il Dipartimento potrà proporre una lista di



docenti non compresi nella lista dei sorteggiabili ASN, purchè in possesso della qualificazione necessaria per essere inseriti nella lista dei sorteggiabili ASN.

7. I componenti della Commissione non provenienti da Atenei nazionali sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di prima fascia, ove applicabile, sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche contenute negli appositi decreti ministeriali.

8. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.

9. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

10. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Articolo 9 - Modalità di sorteggio dei componenti esterni della Commissione

1. Per ogni procedura concorsuale l'Ateneo procede alla estrazione dei componenti esterni della commissione dalla lista vigente ASN del relativo GSD.

2. La procedura di sorteggio avviene entro il mese successivo all'indicazione della lista da parte del Dipartimento. Viene svolta da parte di una commissione di tre membri nominata dal Rettore e svolge il suo lavoro – sulla base di un elenco alfabetico degli aventi diritto – con modalità informatiche che garantiscano la casualità dell'estrazione, che avviene in modo pubblico, previo avviso sul portale dell'Università e facoltà di libero accesso da parte di eventuali soggetti interessati. Delle operazioni di sorteggio viene redatto apposito verbale.

3. I nominativi della lista sono elencati secondo l'ordine di estrazione casuale generato dalla procedura telematica.

4. Viene formata la Commissione individuando i docenti da nominare scorrendo la lista ordinata come previsto al comma 3, fino a raggiungere il numero dei commissari da nominare.

5. Ove venissero sorteggiati due docenti appartenenti allo stesso Ateneo, il secondo sorteggiato sarà sostituito scorrendo la lista ordinata come previsto dal comma 3.

6. In caso di dimissioni o rinuncia dei commissari sorteggiati, i sostituti saranno individuati scorrendo la lista ordinata come previsto al comma 3.

Articolo 10 – Modalità di svolgimento della selezione

1. **I fascia.** Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione devono rispettare le leggi vigenti, in particolare il D.P.R. 117/2000, e comunque non possono essere inferiori a quelli richiesti per l'ASN. I punteggi minimi e massimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti a ciascuna categoria di titoli per le procedure relative ai posti di professore di prima fascia, anche ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, sono i seguenti:

a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche, tra 55 e 65;

b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, anche svolte all'estero, e dell'eventuale prova didattica, tra 15 e 20;



- c) attività organizzative e/o di servizio istituzionale dipartimentali e/o di Ateneo, tra 5 e 10;
- d) attività assistenziali, ove applicabili, e di terza missione tra 2 e 5.

2. **Il fascia.** Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione devono rispettare le leggi vigenti, in particolare il D.P.R. 117/2000, e comunque non possono essere inferiori a quelli richiesti per l'ASN. I punteggi minimi e massimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti a ciascuna categoria di titoli per le procedure relative ai posti di professore di seconda fascia, anche ai sensi dell'art. 24 comma 5 della Legge 240/210, sono i seguenti:

- a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 50 e 60;
- b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, anche svolta all'estero, comprensiva della prova didattica tra 15 e 25;
- c) attività di servizio, istituzionali e organizzative dipartimentali e/o di Ateneo tra 5 e 10;
- d) attività assistenziali, ove applicabili, e di terza missione tra 2 e 5.

3. La prova didattica consiste nello svolgimento di una lezione della durata di 45 minuti su un argomento, relativo alle tematiche del settore scientifico-disciplinare, sorteggiato dal candidato almeno 24 ore prima, previa formale convocazione. Ogni candidato sorteggia una terna di argomenti fra almeno tre terne predeterminate dalla Commissione giudicatrice. All'interno della terna sorteggiata sceglie l'argomento che costituirà oggetto della presentazione. I criteri di valutazione della prova medesima vengono deliberati nel corso della prima seduta e pubblicati secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative. La prova didattica può essere sostenuta a scelta del candidato in lingua italiana o in un'altra lingua estera predeterminata nel bando di selezione. La Commissione attribuisce il punteggio alla prova didattica formulando anche un giudizio sintetico sulla prova in relazione ai criteri preventivamente individuati.

4. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, di cui alla lettera a, la Commissione deve tenere in considerazione i seguenti elementi:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
- c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
- d) gestione di progetti di ricerca, organizzazione e/o partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale.

5. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni, di cui alla lettera a, sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee o gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva, nei casi previsti dalla legge, la possibilità di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare, in ogni caso per la valutazione deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione



scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, ad eccezione dei periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

6. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche, di cui alla lettera a, è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con la materia oggetto dell'insegnamento o con tematiche interdisciplinari ad essa strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la comunità scientifica internazionale di riferimento, della posizione e dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni possono avvalersi anche di uno o più dei seguenti indicatori riferiti alla data di inizio della valutazione del candidato: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

7. Costituiscono oggetto di valutazione, di cui alla lettera c), la consistenza e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e commissioni presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali, ovvero presso l'Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed esteri.

8. A differenza delle sedute relative alla valutazione delle prove orali, le riunioni della Commissione possono svolgersi anche in forma telematica. La Commissione esaminatrice determina in maniera dettagliata i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati, attenendosi a quanto specificato dal bando e tenuto conto di quanto previsto nei commi da 1 a 9 del presente articolo.

9. Tali criteri sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione esaminatrice.

10. La Commissione esaminatrice procede alla valutazione complessiva (scientifica, didattica, curriculare, gestionale) dei candidati e accerta la conoscenza della lingua o delle lingue eventualmente richieste. Per i candidati stranieri verifica la conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana.

11. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di una valutazione comparativa effettuata tenendo conto delle pubblicazioni scientifiche,



del curriculum, dell'attività didattica, dell'attività gestionale e di terza missione dei candidati, formula un motivato giudizio analitico per ciascun candidato e un giudizio conclusivo.

Articolo 11 - Conclusione della procedura

1. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore.
2. Il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione, si può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia il procedimento per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
3. I componenti della Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti della Commissione esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese.
4. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi individuali e collegiali espressi per ciascun candidato sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum, sull'attività didattica, sull'attività gestionale e di terza missione, nonché dalla relazione finale.
5. Il Rettore, ricevuti gli atti relativi alla procedura selettiva, nel caso in cui riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine non superiore a trenta giorni per provvedere a eventuali rettifiche.
6. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici competenti.
7. La relazione finale della Commissione, i giudizi individuali e collegiali e la graduatoria di merito sono inviati ai competenti uffici dell'Amministrazione per la pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

Articolo 12 - Provvedimento di chiamata

1. Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, la chiamata (o non chiamata) del candidato selezionato nel rispetto della graduatoria di merito formulata dalla Commissione. La delibera di chiamata (o non chiamata) va motivata ed è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, in seduta ristretta ai professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e in seduta ristretta ai professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.



2. La proposta di chiamata è approvata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Nel caso in cui entro il termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti l'attivazione di una procedura di chiamata di un professore appartenente alla medesima fascia e al medesimo settore scientifico-disciplinare, per cui si è svolta la procedura.
4. Nel caso in cui il candidato selezionato rinunci alla chiamata, il Consiglio di Dipartimento, nei successivi trenta giorni, può avanzare una nuova proposta di chiamata secondo l'ordine della graduatoria di merito formulata dalla Commissione.

TITOLO III - CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA (art. 24, commi 5 e 6 e art. 29, comma 8, della legge 240/2010)

Articolo 13 - Provvedimento di chiamata

1. Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento in seduta ristretta, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata (o non chiamata) del candidato selezionato. La delibera di chiamata (o non chiamata) va motivata ed è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto in seduta ristretta ai professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e in seduta ristretta ai professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. La proposta di chiamata è approvata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.
3. La delibera di chiamata del Consiglio di Amministrazione è poi trasmessa ai competenti uffici per la pubblicazione sul sito dell'Ateneo. La chiamata è disposta con decreto del Rettore.

TITOLO IV – PROCEDURA DI CHIAMATA DIRETTA O PER CHIARA FAMA (art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 e successive modifiche)

Articolo 14 - Chiamata diretta o per chiara fama

1. La copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia mediante chiamata diretta o per chiara fama comporta il rispetto delle procedure e dei requisiti richiesti agli studiosi, come indicato in dettaglio dagli artt. 9 e 9 bis della legge n. 230/2005 e successive modifiche, nell'ambito delle disponibilità di bilancio di Ateneo e senza che ne derivino nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
2. Oltre che dal Dipartimento, la proposta di chiamata diretta o per chiara fama può essere promossa dal Rettore, dal Senato e dal Consiglio di Amministrazione su risorse specifiche.



3. Le delibere del Senato e del Consiglio di Amministrazione e del Dipartimento devono essere adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi organi collegiali.
4. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dal presente Regolamento.
5. Esperate tutte le procedure, il Rettore dispone con proprio decreto la chiamata.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15 - Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente regolamento, si applica la Legge 240/2010 e le leggi generali vigenti in materia.
2. Il presente regolamento è approvato dal Senato Accademico, col parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti di entrambi gli organi, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo dell'Ateneo.
3. A decorrere da tale data cessano di avere efficacia le previgenti disposizioni regolamentari emanate in materia. Il regolamento non espleta i suoi effetti, oltre che sulle procedure passate, su quelle in corso.